

Allegato "B" al n. 213.195 di rep. ed al n. 10.386 di racc.

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 1 - Scopo del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dello statuto sociale, lo svolgimento delle assemblee. La partecipazione del socio all'assemblea vincola al rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 2 – Modalità di Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma di legge mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di inizio dell'adunanza, copia di tale avviso sarà inoltre da affiggere nella sede sociale, nelle agenzie, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in 1° convocazione e dandone informazione ai Soci a mezzo posta ordinaria. Nell'avviso stesso sarà indicata la data della seconda convocazione che non dovrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 3 – Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto al voto, iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, siano in regola con le norme statutarie e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e può rappresentare per delega sino ad un massimo di cinque soci, salvi i casi di rappresentanza legale.

Art. 4 – Rappresentanza in Assemblea

Il socio può farsi rappresentare da altro socio – che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società – mediante delega scritta la cui firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato (Notaio, Segretario Comunale o Delegato del Sindaco) o dal Direttore Generale o da dipendenti della società che abbiano il ruolo di Direttore di Filiale.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità all'articolo 23 dello statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato; in mancanza di uno di questi da un Socio designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato ai sensi dello statuto la sussistenza dei requisiti per poter validamente deliberare, dispone affinché sia dato inizio ai relativi adempimenti.

L'Assemblea provvede, quindi, su proposta del Presidente, oltre alla nomina di due Scrutatori tra i Soci presenti, di un Segretario per la redazione del verbale della riunione. In caso di necessità, per semplificare ed agevolare le votazioni, viene data facoltà al Presidente di proporre all'Assemblea la nomina di Scrutatori–aggiunti; questi verranno eletti dall'Assemblea nella misura di uno o più per ciascuna delle cabine elettorali che si vorranno mettere in funzione.

Agli Scrutatori spetta l'incarico di controllare l'identità personale dei Soci all'ingresso nelle cabine, di garantire la privacy del voto e di rimanere a disposizione del Segretario per eventuali necessarie occorrenze.

Agli Scrutatori è demandato il compito di autenticare le schede da consegnare agli elettori, assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto, nonché, a votazioni avvenute, di effettuare lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati.

Al Presidente compete l'onere di regolare l'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. In particolare, dopo aver illustrato gli argomenti posti all'ordine del giorno, regola la discussione dando la parola ai soci che l'abbiano richiesta, con la durata massima di 5 minuti, su ciascun punto in discussione, salvo diversa determinazione da parte del Presidente dell'Assemblea in relazione al numero dei Soci iscritti a parlare.

Sono consentite note scritte sugli argomenti in trattazione, da far pervenire alla Presidenza all'inizio della seduta. Nel corso della seduta il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore ad un'ora.

Nel caso che non sia possibile portare a termine nella giornata la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente può proporre all'Assemblea, senza necessità di ulteriore avviso ai Soci assenti, di rinviare l'Assemblea stessa a data da fissare entro gli 8 giorni successivi, stabilendo il luogo, la data, l'ora. La successiva seduta vale come la prosecuzione dell'Assemblea sospesa, pertanto si costituisce e delibera con le stesse maggioranze.

Coloro che hanno diritto d'intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito **pass** da esporre per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 6 – Rinnovo cariche e presentazione liste

Per il rinnovo delle cariche sociali possono essere presentate più liste, preferibilmente nel rispetto della rappresentatività territoriale. Ciascuna di esse deve essere sottoscritta dai candidati in segno di accettazione e deve inoltre essere sottoscritta da un numero di soci presentatori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Dette sottoscrizioni debbono riportare il numero di iscrizione al Libro Soci di ciascuno ed essere leggibili.

Le firme dei candidati e dei Soci Presentatori debbono essere autenticate con le modalità indicate nell'art. 4.

Art. 7 – Requisiti e condizioni alle candidature

Gli amministratori ed i probiviri debbono essere scelti tra i soci mentre i sindaci possono essere scelti anche tra i non soci. Tutti debbono avere i requisiti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 in particolare i sindaci anche i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 161/1998. Ciascuna lista dovrà indicare accanto al nominativo, la carica alla quale i candidati concorrono e cioè dovranno essere indicati separatamente: i candidati che concorrono alla carica di Consigliere, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente, **Proboviro** Supplente, **Proboviro** Effettivo.

Art. 8 – Termini presentazione liste

Le liste debbono essere presentate al consiglio d'amministrazione e per esso alla segreteria della presidenza entro e non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per l'adunanza dell'assemblea in prima convocazione. Per ciascuna di esse verrà rilasciata ricevuta con l'indicazione – anche ai fini del successivo art. 9 – del giorno e dell'ora di presentazione della lista stessa. Le liste presentate oltre il predetto termine non saranno accettate.

Art. 9 – Caratteristiche delle liste

Ciascun Socio Presentatore non può sottoscrivere più di una lista. Qualora un socio abbia sottoscritto più liste, tutte le firme da lui apposte saranno considerate nulle ed il Socio deferito al Collegio dei Probiviri.

Le firme dei soci presentatori debbono essere apposte di seguito al proprio nome e cognome, dattiloscritti o in stampatello. I candidati, compresi quelli aspiranti alla carica di sindaco supplente o di **proboviro** supplente, non possono sottoscrivere alcuna lista.

Art. 10 – Caratteristiche delle schede elettorali

Le schede elettorali conterranno **stampigliate** tutte le liste ammesse con i nomi e cognomi dei candidati di ciascuna lista e con l'indicazione della carica alla quale essi **aspirano**. Le schede inoltre **recheranno** in testa a ciascuna lista un quadratino e la dicitura “lista n. “ seguito dal numero progressivo della lista stessa. Per il rinnovo delle cariche sociali il voto è segreto salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, decida di procedere con voto palese.

Art. 11 – Modalità di votazione

Per votare la lista prescelta è necessario apporre il segno X sul quadratino posto in testa alla lista stessa. Da tale lista possono tuttavia essere **depennati** alcuni candidati, mediante una riga apposta sul nome e cognome del candidato che si vuole escludere. Il candidato escluso può essere sostituito con altro nominativo che deve essere indicato con nome e cognome nello spazio in bianco sottostante il nominativo del candidato escluso. Il voto così espresso si intende attribuito singolarmente a tutti i candidati compresi nella lista con esclusione di quelli **depennati** ed eventualmente non sostituiti. Nella ipotesi di unica lista non è necessaria l'apposizione del segno X.

Art. 12 – Scrutinio ed accettazione delle cariche

Il presidente dell'assemblea dichiarata chiusa la votazione, dispone l'immediato inizio dello scrutinio. Risulteranno eletti per la carica cui hanno concorso, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea darà lettura del verbale dello scrutinio **proclamando** i candidati eletti in base all'esito delle votazioni. I candidati eletti sono tenuti – pena la decadenza – a formalizzare l'accettazione delle rispettive cariche, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Firmato: Bruno Di Cosimo

" Annamaria Ortolan notaio